

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati

Concluso a New York il 25 maggio 2000

Approvato dall'Assemblea federale il 12 giugno 2002¹

Ratificato con strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 26 giugno 2002

Entrato in vigore per la Svizzera il 26 luglio 2002

(Stato 20 aprile 2023)

Gli Stati parte al presente Protocollo,

incoraggiati dal grande sostegno raccolto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo², che denota una volontà generale di promuovere e tutelare i diritti dei fanciulli;

ribadendo che i diritti dei fanciulli necessitano di una protezione speciale e desiderosi di lanciare un appello al fine di migliorare incessantemente la situazione dei fanciulli, senza distinzione, e di permettere il loro sviluppo e la loro educazione in condizioni di pace e sicurezza;

preoccupati per gli effetti pregiudizievoli e estesi che i conflitti armati hanno sui fanciulli e per le loro ripercussioni a lunga scadenza sul mantenimento di una pace, di una sicurezza e di uno sviluppo sostenibili;

condannando il fatto che fanciulli siano utilizzati come bersaglio in conflitti armati, nonché gli attacchi diretti di luoghi protetti dal diritto internazionale, segnatamente luoghi in cui si trovano generalmente numerosi fanciulli, quali le scuole e gli ospedali;

prendendo atto dell'adozione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale³, che include segnatamente tra i crimini di guerra, nei conflitti armati internazionali come in quelli non internazionali, il reclutamento forzato o l'arruolamento di fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il loro impiego attivo nelle ostilità;

considerando pertanto che per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nell'ambito della Convenzione sui diritti del fanciullo è necessario migliorare la protezione dei fanciulli contro una loro partecipazione a conflitti armati;

facendo notare che l'articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo specifica che, ai sensi della Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile;

convinti del fatto che l'adozione di un protocollo facoltativo relativo alla Convenzione che aumenti l'età minima di un eventuale arruolamento nelle forze armate e della partecipazione alle ostilità contribuirà in maniera effettiva all'attuazione del processo

RU **2002** 3579; FF **2001** 5595

¹ Art. 1 cpv. 1 del DF del 12 giu. 2002 (RU **2002** 3578).

² RS **0.107**

³ RS **0.312.1**

secondo il quale l'interesse superiore del fanciullo deve essere poziore in tutte le decisioni che lo concernono;

facendo notare che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa svoltasi nel dicembre del 1995 ha raccomandato tra l'altro che le parti a un conflitto prendano tutte le misure possibili per evitare che fanciulli di età inferiore ai 18 anni prendano parte alle ostilità;

felicitandosi dell'adozione per consenso, nel giugno del 1999, della Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo⁴ sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione, che vieta il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego in conflitti armati;

condannando con una profonda inquietudine l'arruolamento, l'istruzione e l'impiego – dentro e fuori i confini nazionali – di fanciulli nelle ostilità da parte di gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità delle persone che reclutano, formano e impiegano fanciulli per questi scopi;

ricordando l'obbligo per ogni parte a un conflitto armato di conformarsi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario;

sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli obiettivi e i principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite⁵, segnatamente all'articolo 51, né le pertinenti norme del diritto umanitario;

coscienti del fatto che condizioni di pace e sicurezza fondate sul rispetto integrale degli obiettivi e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite e il rispetto degli strumenti relativi ai diritti dell'uomo applicabili sono essenziali per la piena protezione dei fanciulli, segnatamente durante i conflitti armati o durante un'occupazione straniera;

riconoscendo i bisogni particolari dei fanciulli che, a causa della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, rischiano in modo particolare di essere reclutati o impiegati in ostilità in violazione del presente Protocollo;

coscienti della necessità di tener conto delle cause economiche, sociali e politiche che stanno alla base della partecipazione di fanciulli a conflitti armati;

convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di garantire la riabilitazione fisica e psichica e il reinserimento sociale dei fanciulli vittime di conflitti armati;

incoraggiando la partecipazione della comunità e, in particolare, dei fanciulli e delle giovani vittime, alla diffusione di programmi informativi e educativi concernenti l'applicazione del presente Protocollo,

hanno convenuto quanto segue:

⁴ RS 0.822.728.2

⁵ RS 0.120

Art. 1

Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che i membri delle loro forze armate che non hanno ancora compiuto i 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Art. 2

Gli Stati parte garantiscono che le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni non vengano arruolate obbligatoriamente nelle loro forze armate.

Art. 3

1. Gli Stati parte aumentano l'età minima per l'arruolamento di volontari nelle loro forze armate nazionali fissata nell'articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, tenendo conto dei principi contenuti in detto articolo e riconoscendo che in virtù della Convenzione le persone di età inferiore ai 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.

2. Ogni Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento, una dichiarazione vincolante nella quale indica l'età minima a partire dalla quale autorizza l'arruolamento di volontari nelle sue forze armate nazionali e descrive le misure da esso previste per garantire che l'arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione.

3. Gli Stati parte che autorizzano l'arruolamento di volontari di età inferiore ai 18 anni nelle loro forze armate nazionali prendono misure protettive che garantiscano almeno che:

- a) l'arruolamento sia effettivamente volontario;
- b) l'arruolamento avvenga previo consenso, con cognizione di causa, dei genitori o del tutore dell'interessato;
- c) gli interessati siano informati pienamente degli obblighi connessi al servizio militare;
- d) gli interessati presentino una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi al servizio militare.

4. Ogni Stato parte può, in ogni momento, rafforzare la sua dichiarazione con una relativa notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà tutti gli altri Stati parte. La notifica diventa effettiva il giorno in cui il Segretario generale la riceve.

5. L'obbligo di aumentare l'età minima di cui al paragrafo 1 non si applica alle scuole gestite o poste sotto il controllo delle forze armate degli Stati parte, conformemente agli articoli 28 e 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Art. 4

1. I gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato non dovrebbero in nessuna circostanza arruolare né impiegare in ostilità persone di età inferiore ai 18 anni.
2. Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili per impedire l'arruolamento e l'impiego di queste persone, segnatamente la misure di ordine giuridico volte a vietare e punire penalmente siffatte pratiche.
3. L'applicazione del presente articolo non ha effetti sullo statuto giuridico di una parte a un conflitto armato.

Art. 5

Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario più propizi alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Art. 6

1. Ogni Stato parte prende tutte le misure di ordine giuridico, amministrativo o altro volte a garantire l'applicazione e il rispetto effettivi delle disposizioni del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parte si impegnano a far conoscere in maniera generale i principi e le disposizioni del presente Protocollo agli adulti e anche ai fanciulli, per mezzo di strumenti adeguati.
3. Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che le persone rientranti nella loro competenza che sono arruolate o impiegate in ostilità in violazione del presente Protocollo siano smobilitate o liberate in altro modo dagli obblighi militari. Se necessario, gli Stati parte accordano a dette persone tutta l'assistenza adeguata ai fini della loro riabilitazione fisica e psichica e del loro reinserimento sociale.

Art. 7

1. Gli Stati parte cooperano all'applicazione del presente Protocollo, segnatamente nell'ambito della prevenzione di qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, nonché della riabilitazione e del reinserimento sociale delle persone vittime di atti contrari al presente Protocollo, anche attraverso la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Quest'assistenza e questa cooperazione avvengono d'intesa con gli Stati parte interessati e le competenti organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parte che sono in grado di farlo forniscono detta assistenza nell'ambito di programmi multilaterali, bilaterali o di altro tipo o, se del caso, nell'ambito di un fondo volontario istituito conformemente alle regole definite dall'Assemblea generale.

Art. 8

1. Ogni Stato parte presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto conte-

nente informazioni dettagliate sui provvedimenti da esso adottati per applicare le disposizioni del Protocollo, segnatamente quelle concernenti la partecipazione e l'arruolamento.

2. Dopo aver presentato il proprio rapporto dettagliato, ogni Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, conformemente all'articolo 44 della Convenzione, tutti i dati ulteriori relativi all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parte al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parte ulteriori informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo.

Art. 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parte alla Convenzione o che l'hanno firmata.
2. Il presente Protocollo sottostà alla ratifica ed è aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione del deposito di ogni dichiarazione in virtù dell'articolo 3.

Art. 10

1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifichi il presente Protocollo o che vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore un mese dopo la data del deposito da parte di detto Stato dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. 11

1. Ogni Stato parte può, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli altri Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. La denuncia diventa effettiva un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Tuttavia, se alla scadenza del termine di un anno lo Stato parte autore della denuncia è coinvolto in un conflitto armato, questa diventerà effettiva soltanto alla fine del conflitto.
2. La denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi in virtù del presente Protocollo nei confronti di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia diventa effettiva. La denuncia non compromette inoltre in nessun modo l'ulteriore esame di qualsiasi questione con cui il Comitato dei diritti del fanciullo è stato adito prima della data in cui la denuncia diventa effettiva.

Art. 12

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi comunica in seguito la proposta di emendamento agli Stati parte, chiedendo loro di far sapere se siano favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte in vista dell'esame della proposta e della sua messa ai voti. Se entro quattro mesi dalla data della comunicazione almeno un terzo degli Stati parte si pronunciano in favore della convocazione di siffatta conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli emendamenti adottati dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza sono sottoposti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per approvazione.
2. Un emendamento adottato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale e accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte.
3. Se entra in vigore, un emendamento è vincolante per gli Stati parte che l'hanno accettato, mentre per gli altri Stati parte continuano ad applicarsi le disposizioni del presente Protocollo e gli emendamenti anteriori da essi accettati.

Art. 13

1. Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimenti fede, sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà pervenire copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parte alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 20 aprile 2023⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Successione (S)	Entrata in vigore
Afghanistan*	24 settembre 2003 A	24 ottobre 2003
Albania*	9 dicembre 2008 A	9 gennaio 2009
Algeria*	6 maggio 2009 A	6 giugno 2009
Andorra*	30 aprile 2001	12 febbraio 2002
Angola*	11 ottobre 2007 A	11 novembre 2007
Arabia Saudita*	10 giugno 2011 A	10 luglio 2011
Argentina*	10 settembre 2002	10 ottobre 2002
Armenia*	30 settembre 2005	30 ottobre 2005
Australia*	26 settembre 2006	26 ottobre 2006
Austria*	1° febbraio 2002	12 febbraio 2002
Azerbaijan*	3 luglio 2002	3 agosto 2002
Bahama*	28 settembre 2015 A	28 ottobre 2015
Bahrein*	21 settembre 2004 A	21 ottobre 2004
Bangladesh*	6 settembre 2000	12 febbraio 2002
Belarus*	25 gennaio 2006 A	25 febbraio 2006
Belgio* a	6 maggio 2002	6 giugno 2002
Belize*	1° dicembre 2003	1° gennaio 2004
Benin*	31 gennaio 2005	28 febbraio 2005
Bhutan*	9 dicembre 2009	9 gennaio 2010
Bolivia*	22 dicembre 2004 A	22 gennaio 2005
Bosnia e Erzegovina*	10 ottobre 2003	10 novembre 2003
Botswana*	4 ottobre 2004	4 novembre 2004
Brasile*	27 gennaio 2004	26 febbraio 2004
Brunei*	17 maggio 2016 A	17 giugno 2016
Bulgaria*	12 febbraio 2002	12 marzo 2002
Burkina Faso*	6 luglio 2007	5 agosto 2007
Burundi*	24 giugno 2008	24 luglio 2008
Cambogia*	16 luglio 2004	16 agosto 2004
Camerun*	4 febbraio 2013	4 marzo 2013
Canada*	7 luglio 2000	12 febbraio 2002
Capo Verde*	10 maggio 2002 A	10 giugno 2002
Ceca, Repubblica*	30 novembre 2001	12 febbraio 2002
Centrafricana, Repubblica*	21 settembre 2017	21 ottobre 2017
Ciad*	28 agosto 2002	28 settembre 2002
Cile*	31 luglio 2003	31 agosto 2003

⁶ RU 2002 3579; 2003 2494; 2004 3879; 2005 3561; 2006 593; 2007 419, 4669; 2008 4045; 2009 1291; 2010 4523; 2012 405, 6031; 2014 1313; 2015 4197; 2017 31; 2020 1561, 4829; 2023 199.

Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente <https://www.fedlex.admin.ch/it/treaty>

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Successione (S)		
Cina*	20 febbraio	2008	20 marzo	2008
Hong Kong	20 febbraio	2008	20 marzo	2008
Macao	20 febbraio	2008	20 marzo	2008
Cipro* **	2 luglio	2010	2 agosto	2010
Colombia*	25 maggio	2005	25 giugno	2005
Congo (Brazzaville)*	24 settembre	2010 A	24 ottobre	2010
Congo (Kinshasa)*	11 novembre	2001	12 febbraio	2002
Corea (Sud)*	24 settembre	2004	24 ottobre	2004
Costa d'Avorio*	12 marzo	2012 A	12 aprile	2012
Costa Rica*	24 gennaio	2003	24 febbraio	2003
Croazia*	1° novembre	2002	1° dicembre	2002
Cuba*	9 febbraio	2007	9 marzo	2007
Danimarca*	27 agosto	2002	27 settembre	2002
Groenlandia	23 ottobre	2004	23 novembre	2004
Isole Faerøer	23 ottobre	2004	23 novembre	2004
Dominica*	20 settembre	2002 A	20 ottobre	2002
Dominicana, Repubblica*	14 ottobre	2014	14 novembre	2014
Ecuador*	7 giugno	2004	7 luglio	2004
Egitto*	6 febbraio	2007 A	6 marzo	2007
El Salvador*	18 aprile	2002	18 maggio	2002
Eritrea*	16 febbraio	2005 A	16 marzo	2005
Estonia*	12 febbraio	2014	12 marzo	2014
Eswatini	24 settembre	2012 A	24 ottobre	2012
Etiopia*	14 maggio	2014	14 giugno	2014
Figi*	29 marzo	2021	29 aprile	2021
Filippine*	26 agosto	2003	26 settembre	2003
Finlandia* **	10 aprile	2002	10 maggio	2002
Francia*	5 febbraio	2003	5 marzo	2003
Gabon*	21 settembre	2010	21 ottobre	2010
Gambia*	27 settembre	2019	27 ottobre	2019
Georgia*	3 agosto	2010 A	3 settembre	2010
Germania* **	13 dicembre	2004	13 gennaio	2005
Ghana*	9 dicembre	2014	9 gennaio	2015
Giamaica*	9 maggio	2002	9 giugno	2002
Giappone*	2 agosto	2004	2 settembre	2004
Gibuti*	27 aprile	2011	27 maggio	2011
Giordania*	23 maggio	2007	23 giugno	2007
Grecia*	22 ottobre	2003	22 novembre	2003
Grenada*	6 febbraio	2012 A	6 marzo	2012
Guatemala*	9 maggio	2002	9 giugno	2002
Guinea*	8 aprile	2016 A	8 maggio	2016
Guinea-Bissau*	24 settembre	2014	24 ottobre	2014
Guyana*	11 agosto	2010 A	11 settembre	2010
Honduras*	14 agosto	2002 A	14 settembre	2002

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
India*	30 novembre	2005	30 dicembre	2005
Indonesia*	24 settembre	2012	24 ottobre	2012
Iraq*	24 giugno	2008 A	24 luglio	2008
Irlanda*	18 novembre	2002	18 dicembre	2002
Islanda*	1° ottobre	2001	12 febbraio	2002
Isole Salomone*	20 gennaio	2023	20 febbraio	2023
Israele*	18 luglio	2005	18 agosto	2005
Italia*	9 maggio	2002	9 giugno	2002
Kazakistan*	10 aprile	2003	10 maggio	2003
Kenya*	28 gennaio	2002	12 febbraio	2002
Kirghizistan*	13 agosto	2003 A	13 settembre	2003
Kiribati*	16 settembre	2015 A	16 ottobre	2015
Kuwait*	26 agosto	2004 A	26 settembre	2004
Laos*	20 settembre	2006 A	20 ottobre	2006
Lesotho*	24 settembre	2003	24 ottobre	2003
Lettonia*	19 dicembre	2005	19 gennaio	2006
Libia*	29 ottobre	2004 A	28 novembre	2004
Liechtenstein*	4 febbraio	2005	4 marzo	2005
Lituania*	20 febbraio	2003	20 marzo	2003
Lussemburgo*	4 agosto	2004	4 settembre	2004
Macedonia del Nord*	12 gennaio	2004	12 febbraio	2004
Madagascar*	22 settembre	2004	22 ottobre	2004
Malawi*	21 settembre	2010	21 ottobre	2010
Malaysia*	12 aprile	2012 A	12 maggio	2012
Maldive*	29 dicembre	2004	29 gennaio	2005
Mali*	16 maggio	2002	16 giugno	2002
Malta*	9 maggio	2002	9 giugno	2002
Marocco*	22 maggio	2002	22 giugno	2002
Maurizio*	12 febbraio	2009	12 marzo	2009
Messico*	15 marzo	2002	15 aprile	2002
Micronesia*	26 ottobre	2015	26 novembre	2015
Moldova*	7 aprile	2004	7 maggio	2004
Monaco*	13 novembre	2001	12 febbraio	2002
Mongolia*	6 ottobre	2004	6 novembre	2004
Montenegro*	2 maggio	2007 S	3 giugno	2007
Mozambico*	19 ottobre	2004 A	19 novembre	2004
Myanmar*	27 settembre	2019	27 ottobre	2019
Namibia*	16 aprile	2002	16 maggio	2002
Nepal*	3 gennaio	2007	3 febbraio	2007
Nicaragua*	17 marzo	2005 A	17 aprile	2005
Niger*	13 marzo	2012 A	13 aprile	2012
Nigeria*	25 settembre	2012	25 ottobre	2012
Norvegia* **	23 settembre	2003	23 ottobre	2003
Nuova Zelanda* b	12 novembre	2001	12 febbraio	2002

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Successione (S)		
Oman*	17 settembre	2004 A	17 ottobre	2004
Paesi Bassi**	24 settembre	2009	24 ottobre	2009
Pakistan*	17 novembre	2016	17 dicembre	2016
Palestina*	7 aprile	2014 A	7 maggio	2014
Panama*	8 agosto	2001	12 febbraio	2002
Paraguay*	27 settembre	2002	27 ottobre	2002
Perù*	8 maggio	2002	8 giugno	2002
Polonia* **	7 aprile	2005	7 maggio	2005
Portogallo**	19 agosto	2003	19 settembre	2003
Qatar*	25 luglio	2002 A	25 agosto	2002
Regno Unito* **	24 giugno	2003	24 luglio	2003
Alderney	4 novembre	2020	4 novembre	2020
Isola di Man	14 aprile	2023	14 aprile	2023
Jersey	29 aprile	2014	29 aprile	2014
Romania**	10 novembre	2001	12 febbraio	2002
Ruanda*	23 aprile	2002 A	23 maggio	2002
Russia*	24 settembre	2008	24 ottobre	2008
Saint Vincent e Grenadine*	29 marzo	2011 A	29 aprile	2011
Samoa*	17 maggio	2016 A	17 giugno	2016
San Marino*	26 settembre	2011	26 ottobre	2011
Santa Lucia*	15 gennaio	2014	15 febbraio	2014
Santa Sede*	24 ottobre	2001	12 febbraio	2002
Seicelle*	10 agosto	2010	10 settembre	2010
Senegal*	3 marzo	2004	3 aprile	2004
Serbia*	31 gennaio	2003	28 febbraio	2003
Sierra Leone*	15 maggio	2002	15 giugno	2002
Singapore*	11 dicembre	2008	11 gennaio	2009
Siria*	17 ottobre	2003 A	17 novembre	2003
Slovacchia*	7 luglio	2006	7 agosto	2006
Slovenia*	23 settembre	2004	23 ottobre	2004
Spagna* **	8 marzo	2002	8 aprile	2002
Sri Lanka*	8 settembre	2000	12 febbraio	2002
Stati Uniti*	23 dicembre	2002	23 gennaio	2003
Sudafrica*	24 settembre	2009	24 ottobre	2009
Sudan del Sud*	27 settembre	2018 A	27 ottobre	2018
Sudan*	26 luglio	2005	26 agosto	2005
Suriname*	16 novembre	2021	16 dicembre	2021
Svezia* **	20 febbraio	2003	20 marzo	2003
Svizzera*	26 giugno	2002	26 luglio	2002
Tagikistan*	5 agosto	2002 A	5 settembre	2002
Tanzania*	11 novembre	2004 A	11 dicembre	2004
Thailandia*	27 febbraio	2006 A	27 marzo	2006
Timor-Leste*	2 agosto	2004 A	2 settembre	2004
Togo*	28 novembre	2005	28 dicembre	2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Tunisia*	2 gennaio	2003	2 febbraio	2003
Turchia*	4 maggio	2004	4 giugno	2004
Turkmenistan*	29 aprile	2005 A	29 maggio	2005
Ucraina*	11 luglio	2005	11 agosto	2005
Uganda*	6 maggio	2002 A	6 giugno	2002
Ungheria* **	24 febbraio	2010	24 marzo	2010
Uruguay*	9 settembre	2003	9 ottobre	2003
Uzbekistan*	23 dicembre	2008 A	23 gennaio	2009
Vanuatu*	26 settembre	2007	26 ottobre	2007
Venezuela*	23 settembre	2003	23 ottobre	2003
Vietnam*	20 dicembre	2001	12 febbraio	2002
Yemen*	2 marzo	2007 A	2 aprile	2007
Zimbabwe*	22 maggio	2013 A	22 giugno	2013

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): <https://treaties.un.org> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a La firma è effettuata per il Regno del Belgio. Questa impegna pure la comunità francese, fiamminga e germanofona.

^b La presente accettazione non s'applicherà a Tokelau che a far data dal momento in cui il Governo neozelandese a tal proposito avrà depositato una dichiarazione presso il depositario.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera⁷

Il Governo svizzero dichiara in accordo con l'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo che l'età minima per l'arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni. Tale età è prevista dall'ordinamento giuridico svizzero.

⁷ Art. 1 cpv. 3 del DF del 12 giu. 2002 (RU 2002 3578).

